

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati:

dott. Mario Bazzo - Presidente

dott. Dino Erlicher - Consigliere

dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte - Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di R.G. .../2021 promossa da:

C.S. (cod. fisc. (...)) e P.W. (cod. fisc. (...)), rappresentati e difesi dall'avv. ...(cod. fisc. (...), PEC...), con domicilio eletto in...(TN), via ...

APPELLANTI

CONTRO

M.L. S.p.A (quale mandataria di M.S. srl, cessionaria della C.R.A.), (C.F. e P. IVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ...del foro di Belluno (C.F. (...) – pec...), con domicilio eletto in Feltre, via ...

APPELLATA

Oggetto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n..../2021 pubblicata il 23 settembre 2021

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 sulle seguenti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 26 novembre 2019 C.S. e P.W. proponevano opposizione all'atto di intervento spiegato dalla M.L. spa nella procedura esecutiva sub RGE ...2017 pendente dinanzi al Tribunale di Trento. Il titolo posto alla base dell'atto di intervento, del complessivo importo di Euro.732.606,10, era rappresentato da un mutuo dell'1 dicembre 2008 erogato dalla C.R.P. soc.coop. contratto dai coniugi C.P. per ottenere la provvista necessaria all'acquisto delle partecipazioni sociali della snc P.C.A. appartenenti a C.C.G.. Asserivano gli oppositori che il credito oggetto dell'atto di intervento non era inerente ai bisogni della famiglia e che, pertanto, lo stesso non poteva essere fatto valere nei confronti di beni facenti parte di un fondo patrimoniale costituito il 27 settembre 2001. Precisavano che il C.S. prestava già la propria attività lavorativa presso la P.C. snc di cui era già socio al 50% e che l'atto aveva avuto una finalità meramente speculativa, e che tali circostanze erano ben note all'istituto di credito. Concludevano, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di intervento. Si costituiva la M.L., contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa asserendo che il debito in oggetto era riconducibile ai bisogni della famiglia C./P..

All'esito del giudizio, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale, rigettava l'opposizione sul presupposto che il mutuo era stato contratto dai coniugi per avere la disponibilità necessaria per operare l'acquisto delle quote della P.C.A. snc ed acquisire l'intero controllo della società ritenendo che le esigenze relative al mantenimento della famiglia derivassero direttamente dalla gestione della società.

Con atto di appello ritualmente notificato, hanno proposto appello i coniugi C.P. chiedendo la riforma della sentenza con tre motivi di gravame che saranno di seguito trattati.

Si costituiva con comparsa la M.L. spa e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa dal Tribunale.

L'udienza di prima comparizione, tenuta con trattazione scritta giusto provvedimento regolarmente comunicato alle parti, era fissata per il giorno 22 febbraio 2022 all'esito della quale, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5 aprile 2022.

Alla predetta udienza, tenuta sempre con trattazione scritta ex art.83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18 del 2020, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La causa deve essere decisa applicando il principio processuale della "ragione più liquida", e ciò a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v. Cass. n. 363/2019: In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 cost. artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio

interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.).

L'odierna controversia ha per oggetto l'opposizione spiegata dai coniugi C.P. all'atto di intervento spiegato dalla M.L. nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. .../2017 E.I. Per la predetta procedura esecutiva immobiliare, a seguito dell'opposizione spiegata sempre dai medesimi C.P., il Tribunale di Trento, con sentenza Nr.../2020 ha dichiarato che il creditore procedente C.R.A. soc.coop., cui è subentrata la M.L., "non vanta alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei beni immobili contraddistinti quali p.ed. 68/1 e p.f.225/1 in C.C. Fornace in quanto non pignorabili stante il loro inserimento in fondo patrimoniale, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare eseguito in data 19.04.2017, ordinandone la cancellazione dai registri immobiliari; ... dichiara illegittima la procedura esecutiva immobiliare recante il n.... /2017 R.G.Es."

La predetta sentenza è stata confermata da questa Corte con sentenza nr.1/2022 resa all'esito del giudizio sub R.G. .../2021.

E' pacifico il principio secondo cui l'esecuzione forzata si regge dal suo nascere al suo epilogo sulla costante presenza di un titolo esecutivo. Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito tale essenzialità con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014, affermando da un lato il principio secondo cui nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione su impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva, ma affermando dall'altro la necessità di verificare se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità. Ne consegue che l'accertamento di un vizio genetico del titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione forzata, ed ancor più l'assenza di un atto riconducibile al novero dei titoli esecutivi, travolge l'intera procedura esecutiva anche in presenza di creditori intervenuti con autonomo titolo. E' di palmare evidenza che la sentenza nr.../2020 resa dal Tribunale di Trento all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare, successivamente confermata da questa Corte con la sentenza 1/2022, richiamata negli scritti conclusivi dalla difesa degli appellanti, con cui è stato accertato il difetto originario del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, statuendo in ordine al mancato diritto del creditore procedente ad intraprendere la procedura esecutiva di cui trattasi, dichiarata peraltro illegittima, ha travolto l'intera procedura esecutiva e, quindi, anche gli atti di intervento in essa spiegati da parte degli altri creditori intervenuti.

Pertanto, l'intervento spiegato dalla M.L. nella procedura esecutiva immobiliare .../2017 del Tribunale di Trento deve essere dichiarato improcedibile.

Ciò premesso, anche a voler esaminare- per completezza - il merito dell'opposizione proposta, si rileva comunque che i motivi di appello devono essere accolti poiché fondati, ritenendo la Corte che il contratto di mutuo del 1 dicembre 2008, stipulato dai coniugi C.P. per l'acquisto del 50% delle quote della P.C. altro non rappresenti, alla luce della documentazione acquisita agli atti di causa,

che una operazione di natura speculativa, elemento questo che impedisce al creditore di poter aggredire in sede esecutiva i beni facenti parte del fondo patrimoniale. Ed invero, l'importo dell'operazione, pari ad Euro.740.000,00 è da considerarsi eccezionale se rapportata al tenore di vita della famiglia C.-P. accertato con la richiamata sentenza di questa Corte nr.1/2022. Si rammenta al riguardo che la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale" (in questo senso Cass. Civ. Sez. I Ord. 27/04/2020 nr.8201), specificando, con successiva pronuncia che "la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia deve necessariamente avere una portata più circoscritta, diversamente si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni...Una parte della dottrina ha infatti osservato che se si fornisce un'interpretazione lata della locuzione "bisogni della famiglia", facendovi rientrare ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto del nucleo familiare, la prova della consapevolezza in capo al creditore dell'estraneità del debito per cui si procede a quelli contratti per il soddisfacimento di tali bisogni risulta non solo estraneamente difficile, ma anche in ultima analisi inutile. Di questa criticità appare però consapevole quella giurisprudenza di legittimità, in progressivo consolidamento, che tende a richiedere la inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia della obbligazione contratta" (Cass. Civ. Sez V, Ord. 07/06/2021 nr.15741), precisando ancora "che i bisogni della famiglia debbono essere "intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, concordato ed attuato dai coniugi" (Cass. n. 2904/2021). Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, nella stessa sentenza si afferma che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano "inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni" (sent.cit).

Con la richiamata sentenza 1/2022 di questa Corte è stato accertato che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di mutuo, la famiglia C.P. poteva contare su altre entrate, come anche in questa sede argomentato e documentato dagli appellanti, ed a nulla rileva la circostanza valorizzata dalla difesa della Società appellata secondo cui, con il contratto di mutuo, i mutuatari abbiano prestato il consenso ad iscrivere ipoteca di primo grado sui beni di loro proprietà facenti parte del fondo patrimoniale. L'ipoteca, perfettamente valida, acquisterà pieno valore alla cessazione del fondo patrimoniale.

La sentenza appellata deve conseguentemente essere riformata anche in punto di spese.

Le spese processuali sia del primo grado che della fase di appello si liquidano in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'ammissione degli appellanti vittoriosi al patrocinio a spese dello Stato anche per entrambi i gradi del giudizio, prendendo come riferimento lo scaglione da Euro.520.001,00 ad Euro.1.000.000,00, ex D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto dell'attività effettivamente espletata, con esclusione quindi della fase istruttoria per questo grado di appello, e nella misura (dimidiata ex art. 130 cit. D.P.R. n. 115 del 2002) indicata in dispositivo, atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere

con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio come da separato decreto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello sub R.G. 210/2021 proposto da C.S. e P.W. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento numero 658/2021 pubblicata il 14 ottobre 2021, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile l'atto di intervento proposto dalla M.L. nella procedura esecutiva immobiliare ...2017 R.G. E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Trento per difetto originario del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva; dichiara, inoltre, che la M.L. spa non ha diritto di procedere esecutivamente sui beni immobili contraddistinti come p.ed. 68/1 e p.f.225/1 in C.C. Fornace;

Condanna la M.L. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Erario dei compensi del giudizio di primo grado liquidati in Euro.8.500,00 oltre 7,5% spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e del giudizio di appello, liquidate in Euro.4.500,00 oltre 7,5% spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;

Conclusione

Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio tenutasi con collegamento da remoto il 5 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2022.